



5 bis

# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## L'Ufficio centrale per il referendum

L'anno 1999 il giorno 14 del mese di gennaio, alle ore 10,00 si è riunito l'Ufficio Centrale per il referendum, costituito ai sensi dell'art. 12 della legge n. 352/1970, e successive modificazioni, dai Signori:

dott. Franco BILE	Presidente
dott. Aldo VESSIA	Vice-Presidente
dott. Vito LA GIOIA	Componente
dott. Angelo GRIECO	"
dott. Vincenzo TREZZA	"
dott. Alfonso MALINCONICO	"
dott. Paolo FATTORI	"
dott. Guido IETTI	"
dott. Gaetano GAROFALO	"
dott. Pasquale REALE	"
dott. Pietro GIAMMANCO	"
dott. Pasquale LACANNA	"
dott. Carmelo SCIUTO	"
dott. Luigi SANSONE	"
dott. Vittorio DUVA	"
dott. Luigi VAROLA	"
dott. Ugo FAVARA	"
dott. Renato FULGENZI	"
dott. Torquato GEMELLI	"

- sentito, per i promotori, l'avv. Beniamino Caravita di Toritto;

### premesse

che con ordinanza in data 1 dicembre 1998 l'Ufficio ha dichiarato che la richiesta di referendum per l'abrogazione di talune disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (di cui è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1998) è conforme a legge, salva la riformulazione del quesito referendario per la parte relativa all'art. 25;

che tale ordinanza è stata adottata ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7, della legge 25 maggio 1970, n. 352, secondo cui l'Ufficio centrale entro il 15 dicembre provvede sulla legittimità delle richieste di referendum e stabilisce le relative denominazioni;

che il diritto vigente (art. 75 Cost.; art. 2 legge cost. 11 marzo 1953, n. 1; art. 32 ss. legge 25

aggio 1970, n.352) attribuisce il controllo sulle richieste di *referendum* abrogativo all'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione per quanto concerne la conformità a legge ed alla Corte costituzionale per quanto concerne l'ammissibilità ai sensi dell'art.75 Cost., e a tal fine prevede un complesso procedimento che attraverso una serie di scansioni temporali specificamente indicate va dal 1° gennaio di ciascun anno (deposito delle richieste) fino al 15 giugno dell'anno successivo (data ultima prevista per le votazioni);

che peraltro all'interno di tale procedimento la scadenza del 15 dicembre, prevista dall'art.32 comma 6 della legge n.352 del 1970, non determina alcun effetto preclusivo, onde l'Ufficio centrale ha già altre volte ritenuto (cfr.da ultimo ordinanza del 18 dicembre 1996) di potere, se del caso, procedere alle modifiche delle decisioni già adottate, che si rivelassero necessarie, fino al momento in cui siffatta attività non incida sul regolare svolgimento del controllo di competenza della Corte costituzionale;

che a tale esame l'Ufficio può procedere d'ufficio, anche in mancanza di istanze presentate dai promotori, che del resto avrebbero una funzione meramente sollecitatoria dell'esercizio di poteri autonomamente spettanti all'Ufficio;

### ri t e n u t o

che il quesito è stato dichiarato conforme a legge anche per la parte in cui propone l'abrogazione dell'art.4, comma 2, n.2, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con d.P.R.30 marzo 1957, n.361, come sostituito dall'art. 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, del seguente testuale tenore: «*un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato*»;

che peraltro l'ultimo periodo di tale comma («*Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato*») era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 422 del 1995 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale);

che pertanto l'Ufficio centrale – parzialmente modificando la precedente ordinanza in data 1 dicembre 1998 – ritiene di dovere riformulare il quesito relativamente all'art.4, nel senso che esso può essere sottoposto a *referendum* abrogativo solo nel testo risultante dalla ricordata dichiarazione di illegittimità costituzionale;

### p . q . m .

l'Ufficio centrale per il *referendum*, a parziale modifica della precedente ordinanza in data 1 dicembre 1998, così provvede:


I- dichiara che il quesito referendario nella parte relativa all'art.4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con d.P.R.30 marzo 1957, n.361, come sostituito dall'art. 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, è conforme a legge nella seguente formulazione: «*comma 2, n.1), limitatamente alle parole «per l'elezione del candidato nel collegio uninominale» nonchè alle parole «comma 1»; e n.2): «un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore»>>*»;

II - conferma nel resto la precedente ordinanza.;


III - dispone che la presente ordinanza sia immediatamente comunicata - in copia autentica - al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte costituzionale, e notificata ai promotori e presentatori della richiesta di *referendum* a norma dell'art.13 della legge n.352 del 1970, richiamato dall'art.32 comma 6 della stessa legge.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1999.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Depositato in cancelleria il 14.1.99.

Il Direttore di Cancelleria  
14.1.99  
